

ARTURO CARLO JEMOLO

di

Daniele Corrado

Università di Padova

E' difficile segnalare adeguatamente l'importanza del contributo offerto da Arturo Carlo Jemolo allo sviluppo della cultura giuridica e politica nell'Italia del secolo XX. "Storico dei fatti e della coscienza morale"¹ di indiscusso valore, lui stesso si definiva un malpensante congenito "che si è sempre sforzato di entrare in chiesa allorché tutti ne uscivano, e viceversa: di uno che, giovane, considerò un errore l'entrata in guerra dell'Italia nel maggio 1915, adulto un male per la Chiesa e per lo Stato il concordato del 1929"².

Jemolo contribuì attivamente ad alimentare la riflessione critica intorno alle fondamentali scelte a cui l'Italia è stata chiamata nel Novecento. Al dibattito intorno ai più importanti temi politico-giuridici egli ha contribuito non solo per l'indicazione di idee, ma soprattutto per la responsabile disponibilità dimostrata al confronto ed al dibattito, essendo egli convinto assertore della necessità di far emergere i conflitti di interessi sottostanti ai rapporti tra politica, diritto e storia, giacché per lui il diritto è storia e, pertanto, il giurista, al pari dell'uomo politico, deve sentirsi chiamato ad essere partecipe attivo del proprio tempo³.

Il valore del contributo di Jemolo è evidente non solo guardando alle opere più famose, come il volume *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni* (Einaudi, 1948), che gli valse l'assegnazione del Premio Viareggio nel 1949, ma anche ad opere come *Che cos'è la Costituzione*⁴, opuscolo pubblicato nel 1946 e destinato a spiegare al popolo il senso e la portata della Costituzione.

1

¹ G. Miccoli, *Introduzione*, in A.C. Jemolo, *Chiesa e Stato negli ultimi cento anni*, Torino 1990 (Opera, questa, che valse a Jemolo la vittoria del Premio Viareggio e che, come autorevolmente sostenuto, rende il pensiero di Jemolo "«manifesto» politico dell'ottobre 1944" (Margiotta Broglio, *Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo Del Giudice*, in "Jus", 1992, p. 227).

² A.C. Jemolo, *Costume e Diritto*, Vicenza 1968, p. VII.

³ Si veda, ad esempio, Jemolo, *Apologie spurie*, in "Il Ponte", V (1949), pp. 113-125. Sul punto si veda Fantappiè, *Riforma religiosa e laicità dello stato in Arturo Carlo Jemolo*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXII (2002), p. 207.

⁴ A.C. Jemolo, *Che cos'è la costituzione* (1946), Roma 1996.

*

La vita e l'opera

Nato a Roma il 17 gennaio 1891 sotto il governo di Francesco Crispi – alla cui opera Jemolo dedicherà un proprio scritto⁵ – Arturo Carlo concluse i propri studi superiori e svolse interamente quelli universitari a Torino. Centrale nello sviluppo del suo pensiero fu l'influenza di Benedetto Croce, seppur "corretto" dall'impostazione storicistica di Francesco Ruffini⁶ e dal sodalizio che legò Jemolo ad Ernesto Buonaiuti⁷.

Con Ruffini Jemolo condivise l'interesse – non solo scientifico – per la difesa della libertà religiosa e di un certo separatismo,⁸ nonché alcune delle più sofferte scelte personali e professionali.⁹ Entrambi furono firmatari della risposta del 1 maggio 1925 di Benedetto Croce al *Manifesto degli intellettuali del fascismo*.

Rilevanti furono anche i contatti mantenuti con Luigi Einaudi¹⁰ e, seppur limitatamente al periodo di permanenza presso l'Università di Torino¹¹, con Gaetano Mosca¹².

2

⁵ A.C. Jemolo, *Crispi*, Firenze 1922.

⁶ Per una prima introduzione all'opera di Ruffini si rimanda a A.C. Jemolo, *Ruffini Francesco*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI (1969), pp. 277-278. Sul rapporto con Buonaiuti si rinvia a C. Fantappiè (A cura di), *Lettere di Ernesto Buonaiuti ad Arturo Carlo Jemolo, 1921-1941*, Roma 1997 e, dello stesso autore, *Riforma religiosa e laicità dello stato in Arturo Carlo Jemolo*, cit., p. 183.

⁷ Per un primo profilo della figura di Buonaiuti si rimanda a D. Grasso, *Il cristianesimo di Ernesto Buonaiuti*, Brescia 1953; V. Vinay, *Ernesto Buonaiuti e l'Italia religiosa del tempo*, Torre Pelice 1956; F. Parente, *Buonaiuti, Ernesto*, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, XV, Roma 1972, pp. 112-122).

⁸ F. Margiotta Broglio, *Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo Del Giudice*, in "Jus", 1992, p. 233.

⁹ Jemolo chiederà, ad esempio, consiglio a Francesco Ruffini in merito all'opportunità di accettare l'offerta rivoltagli da Padre Gemelli di divenire professore di diritto ecclesiastico presso la neonata l'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano.

¹⁰ Sul punto F. Margiotta Broglio, *Il lungo viaggio di A. C. Jemolo*, in AA.VV., *Arturo Carlo Jemolo, giurista, storico, scrittore, giornalista*, 1992, p. 57.

¹¹ Sul punto anche Cassandro-Leoni-Vecchi, *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un italiano illustre*, Napoli 2007, p. 5 nota 16, nonché nota 18.

¹² La missiva è riprodotta in G. Spadolini (A cura di), *Carteggio inedito tra A. C. Jemolo e L. Einaudi (1922-1960)*, in "Nuova Antologia", 1991, n. 2177, gennaio-marzo, p. 223. Si veda inoltre A.C. Jemolo, *Anni di prova*, Vicenza 1969, p. 75. Sul punto si rimanda inoltre a G. Spadolini (A cura di), *Jemolo. Testimone di un secolo*, Firenze 1981, pp. 34-44 ed a Pene Vidari, *Arturo Carlo Jemolo studente della facoltà di giurisprudenza di Torino*, in R. Bertolino e I. Zuanazzi (A cura di), *La lezione di un maestro*, Torino 2005.

Jemolo rifiutò ogni carica pubblica, eccezion fatta per la brevissima nomina a Presidente della RAI tra il 1945 ed il 1946¹³ e per la partecipazione dal 1967 fino al 1980 alle molteplici commissioni governative chiamate a modificare gli Accordi Lateranensi¹⁴.

Avvocato e pubblicista, assiduo collaboratore della "Stampa" e della "Nuova Antologia"¹⁵, Accademico dei Lincei e membro dell'Accademia delle scienze di Torino, Jemolo fu soprattutto professore di diritto ecclesiastico a Torino (1916-1920), Sassari (1920-1923), Siena (1923), Bologna (1923-1925 e 1927-1933), Milano (1925-1927)¹⁶ e Roma (1933-1961), ove divenne nel 1966 professore emerito.

Al primo periodo romano (1933-1961) risalgono, tra l'altro, gli articoli che segnarono la sua partecipazione ad alcuni dei più interessanti dibattiti nel panorama giuridico e, soprattutto gius-filosofico, di metà Novecento tra cui la c.d. polemica sui concetti giuridici. Di quel medesimo periodo sono pure alcune delle più importanti opere sia storiche che giuridiche¹⁷.

3

¹³ Sul punto A.C. Jemolo, *La televisione che vorrei*, in *Questa Repubblica: dalla contestazione all'assassinio di Aldo Moro*, Firenze 1978.

¹⁴ "fu Andreotti a inserirlo nella delegazione con la Santa Sede per la revisione del concordato (...) dopo che Gonella l'aveva compreso nella prima commissione di studio" (G. Spadolini, *Per Arturo Carlo Jemolo*, cit., p. 7)

¹⁵ Sul punto G. Spadolini, *Per Arturo Carlo Jemolo*, in G. Spadolini (A cura di), *Jemolo. Testimone di un secolo*, cit., p. 6. Un compiuto elenco delle testate alle quali Jemolo ha offerto i propri contributi è offerto in P. Valbusa, *I pensieri di un malpensante. Arturo Carlo Jemolo e trentacinque anni di storia repubblicana*, Venezia 2008, pp. 4-5.

¹⁶ Tra il 1925 ed il 1927 partecipò al "progetto" per una Università cattolica a Milano, il Sacro Cuore.

¹⁷ A.C. Jemolo, *Il matrimonio* (Torino 1937); ID, *La questione romana* (Milano 1938); ID, *Sulla possibilità di delibazione delle sentenze straniere di annullamento di matrimoni concordatari* (Torino 1933); ID, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni* (Torino 1948); ID, *Società civile e società religiosa: 1955-1958* (Torino 1959); ID, *Per la pace religiosa d'Italia* (Firenze 1944); ID, *Pagine sparse di diritto e storiografia* (Milano 1957); ID, *I problemi pratici della libertà* (Milano 1961); ID, *L'Eglise et l'etat en Italie du Risorgimento a nos jours* (Paris 1960); ID, *Prefazione a Processo al vescovo di Prato* (Firenze 1958); ID, *La crisi dello Stato moderno* (Bari 1954); ID, *Il matrimonio nel diritto canonico* (Milano 1941); ID, *La politica dei partiti nel 1953* (Parma 1953); ID, *Italia tormentata: 1946-1951* (Bari 1951); ID, *I problemi pratici della libertà* (Milano 1961); ID, *Che cosa è la Costituzione* (Roma 1946); ID, *Il giudice dei diritti ed il giudice degli interessi* (Modena 1961); ID, *Lo Statuto Albertino* (Firenze 1946); ID, *Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento ad oggi* (Torino 1955); ID, *Un secolo da Porta Pia* (Napoli 1970); ID, *Chiesa e stato in Italia: dalla unificazione a Giovanni XXIII* (Torino 1965); ID, *Il mondo moderno e la tecnica: ciclo di conferenze organizzato dal Politecnico di Milano nell'anno accademico 1966-1967* (Milano 1967); ID, *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato* (Milano 1969); ID, *Scritti vari di storia religiosa e civile* (Milano 1965); ID, *Gli occhiali del giurista*, I (Padova 1965); ID, *Gli occhiali del giurista*, II (Padova 1971); ID, *Lo sperpero del pubblico denaro* (Milano 1965); ID, *Il giudice dei diritti ed il giudice degli interessi* (Modena 1961); ID, *La costituzione: difetti, modifiche, integrazioni – relazione svolta nella seduta ordinaria dell'11 dicembre 1965* (Roma 1966).

Dell'ultimo periodo romano, segnato dalla nomina a professore emerito, sono invece opere connotate da un indiscutibile valore storico-politico¹⁸ tra le quali *Il dramma di Manzoni*¹⁹, *Il concordato*²⁰ e *Questa repubblica*²¹.

*

Il pensiero

Per comprendere l'impostazione scientifica di Jemolo, significativo è il paragone che Jemolo propone tra il giurista ed "un signore che adopera molti occhiali"²²: alcuni dei quali gli permettono di scorgere e distinguere più soggetti là dove agli altri ne appare uno solo o di vedere il tramonto di un istituto o, ancora, d'avvertire certe tendenze della giurisprudenza, mentre altri – da presbite – gli impediscono di avvertire l'opportunità di rinunciare allo studio di un istituto abbandonato dalla pratica. Sono infine occhiali scuri od almeno isolanti quelli con cui il giurista considera e critica secondo una sua logica, senza badare che quel che a lui appare naturale alla logica dei più può sembrare assurdo.

Proprio partendo da tale immagine Jemolo tenta d'applicare al diritto una rete di idee e di concetti dichiaratamente di matrice crociana che però, come egli stesso riconosce, acquistano un valore solo a patto di non dimenticare che non può esservi diritto, né tanto meno politica, senza una piena fiducia negli uomini²³, essendo "stolto pensare ad una tecnica che sostituisca la politica, quasi potesse esserci una tecnica che proceda senza mète da raggiungere, e quasi che le mète non siano in funzione di un ideale di bene, di un assetto considerato come il migliore"²⁴.

4

¹⁸ Sempre di tale ultimo periodo sono pure i volumi: A.C. Jemolo, *Chiesa e impegno politico: note e interventi sulla dichiarazione del Consiglio permanente dei vescovi italiani circa i rapporti tra fede cristiana e impegno politico* (Bologna 1976); ID, *Chiesa e stato in Italia dalla unificazione agli anni settanta* (Torino 1977); ID, *Questa repubblica: dalla contestazione all'assassinio di Aldo Moro* (Firenze 1978); ID, *Gli uomini e la storia* (Roma 1978); ID, *Chiesa e Stato in Italia: dalla unificazione ai giorni nostri* (Torino 1981); ID, *Crispi* (Firenze 1972); ID, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione ai giorni nostri* (Torino 1978); ID, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento* (Napoli 1972); ID, *Costume e diritto* (Vicenza 1968); ID, *Un secolo da Porta Pia* (Napoli 1970).

¹⁹ A.C. Jemolo, *Il dramma di Manzoni*, Firenze 1973.

²⁰ A.C. Jemolo, *Il concordato*, Firenze 1980.

²¹ A.C. Jemolo, *Questa Repubblica: dal '68 alla crisi morale. Seconda edizione accresciuta con nuovi saggi sugli anni 1978-1980*, Firenze 1981.

²² A.C. Jemolo, *Servitus altius non tollendi*, in "Riv. Dir. Civ.", VIII (1962), p. 549. Una interessante raccolta degli scritti pubblicati nella rivista è contenuta in ID, *Gli occhiali del giurista*, vol. 1, Padova 1970 ed ID, *Gli occhiali del giurista*, vol. 2, Padova 1985.

²³ A.C. Jemolo, *Che cos'è la Costituzione* (1946), Roma 1996, p. 61.

²⁴ *Ivi*, pp. 61-62.

Ciò consentirà a Jemolo di comprendere, già nel 1946, che rappresenta solo una "pericolosa illusione quella di – credere d'aver – aver posto fuori di discussione, una volta per sempre, certe conquiste, perché consacrate da un articolo di Costituzione. Né la pace dei popoli, né la giustizia sociale né alcun altro bene è suscettibile di conquiste definitive" ²⁵. Spetta, infatti, ad ogni generazione dare testimonianza del valore di tale conquista.

Ancora. Figlio del suo tempo, egli riteneva che il giurista non avrebbe dovuto limitarsi ad una visione formalistica del diritto, poiché porre il diritto fuori del tempo significava interrompere ogni collegamento tra la legge e quel substrato storico-politico che ne avrebbe dovuto costituire l'*humus* vitale. Al contrario, questi avrebbe dovuto farsi mediatore tra l'irrazionale di cui la storia è portatrice e la ragione che nel diritto si esprime posto che, se "il lavoro razionale è il lato illuminato, ove riusciamo a vedere, (...) il lato irrazionale non è affatto meno reale, per ciò che non conosciamo le leggi che in esso dominano"²⁶.

Il tentativo è di recuperare il diritto alla sua storicità sganciandolo dalla volontà del singolo legislatore. Così, contro ogni formalismo, come pure contro ogni falso naturalismo è di Jemolo il riconoscimento, ad esempio, del fatto che "la théorie de l'État laïque est une construction, et non la révélation d'une vérité naturelle, susceptible d'être démontrée avec toutes les ressources de la logique"²⁷.

²⁵ *Ivi*, p. 63.

²⁶ F. Margiotta Broglio, *Spunti per un profilo biografico di Arturo Carlo Jemolo*, in ID, *La lezione di un maestro*, cit., p. 171.

²⁷ A.C. Jemolo, *La laïcité en Italie*, in A.a. V.v., *La laïcité*, vol. VI, Paris 1960, p. 478.

Alla falsa alternativa tra giuridicamente *vero* e giuridicamente *falso* egli opponeva l'invito, rivolto ad ogni studioso di diritto, a non chiudersi consapevolmente in rassicuranti costruzioni teoriche scollegate dalla storia, ma a soffermarsi sulla realtà giuridica effettuale, quale luogo d'affermazione del diritto inteso come valore esteso nel tempo,²⁸ non dovendo il giurista "abbassare la guardia" del senso critico rifuggendo l'ideologia ed i facili entusiasmi verso l'uomo-condottiero²⁹.

Pur affermando la sussistenza di una diversità di piani tra diritto, storia, economia e politica, Jemolo non mancava di segnalare che la vera portata di una norma giuridica non avrebbe potuto essere colta se non ricercandone i motivi e le finalità originarie, rapportati ed armonizzati con gli obiettivi storicamente sopravvenuti³⁰. Di qui lo specifico ruolo del *giurista-uomo etico*, che nell'interpretazione della legge avrebbe dovuto rigettare ogni sistema preformato aprendosi alla storia ed alle esigenze di cui questa si faceva portatrice³¹.

6

²⁸ E' questo, ad esempio, il senso dell'opposizione di Jemolo alla posizione assunta da Salvatore Pugliatti negli articoli che ne segnarono la partecipazione alla polemica sui concetti giuridici, articoli raccolti in N. Irti (A cura di), *La polemica sui concetti giuridici*, Milano 2004.

²⁹ Sul punto A.C. Jemolo, *Per una storiografia del nostro tempo*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano 1957 ove si legge: "la nostra epoca è giustamente di esaltazione del volontarismo (...) è certo il nostro uno dei periodi che più esaltano la fede in ciò che può l'uomo: il capo, il condottiero da un lato, i popoli dall'altro. Se ben vedo, questa fede (...) dovrebbe portare la storiografia del nostro tempo ad una nuova indagine dell'uomo, quale fattore di storia; dovrebbe portarla alla ricerca di quel che sia stato in ogni tempo l'uomo *socius*, quali siano stati i suoi convincimenti, i suoi metodi di pensare, la sua fede, i suoi entusiasmi (...), ma soprattutto ciò che essi sentivano, quella che era l'intensità delle loro passioni, il coefficiente di combattività delle loro credenze" (*Ivi*, pp. 283-284). Ciò che "capi", "condottieri" e "popolo" sentivano "era l'intensità delle loro passioni, il coefficiente di combattività delle loro credenze". (*Ibidem*, p. 284). Si veda anche A.C. Jemolo, *Apologie spurie*, in "Il Ponte", V (1949), pp. 113-125. Sul punto C. Fantappiè, *Riforma religiosa e laicità dello stato in Arturo Carlo Jemolo*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXII (2002), p. 207.

³⁰ A.C. Jemolo, *La combattività come fattore di storia*, in *Rendiconti della Classe di Scienze morali, Storiche e filologiche – Reale Accademia Nazionale dei Lincei*, Roma 1940, ove si osserva, tra l'altro, che gli stessi partiti politici si erano imposti "non per la bontà dei programmi, ma per la forza della volontà, per l'intensità e la costanza dello sforzo" (*Ivi*, p. 121).

³¹ *Ibidem*

Come riferisce lo stesso Jemolo, "due atteggiamenti fondamentali antitetici sempre si ritrovano in ogni àmbito, politica o legislazione od economia od arte: l'atteggiamento tradizionale e quello rivoluzionario"³², da cui trarrebbe origine lo scontro tra il lento mutare dell'interpretazione e gli strappi prodotti dal legislatore³³, tra la *tradizione* difesa dalla scienza giuridica e l'*innovazione* imposta dall'impulso legislativo dei "facitori di storia"³⁴.

Significativa la critica che Jemolo porta contro gli strumenti approntati da alcuni giuristi per condurre la difesa di tale tradizione in quanto, nel tentativo di astenersi da uno scontro inevitabile, essi avrebbero tentato di sostenere la possibilità di ridurre tutto il diritto ad un insieme di caselle vuote, di schemi e modelli teorici pronti ad accogliere qualsiasi volontà, fosse essa moralmente orientata od immorale.³⁵ Di qui la critica alla proposta, avanzata da certa parte della scienza giuridica al giurista di limitarsi ad elaborare concetti di concetti o, meglio, *pseudo-concetti*, distaccandosi dalla realtà cui il diritto avrebbe dovuto confrontarsi.

In verità Jemolo non contestava la relatività dei concetti giuridici. Egli affermava, però, la necessità che la legge ed il diritto venissero mantenuti in costante rapporto con la storia, quale luogo di reale sviluppo economico, politico e morale³⁶.

7

³² A.C. Jemolo, *La tradizione ed il mito*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano 1957, p. 341 (ove per tradizione deve intendersi una volontà di mantenimento e per rivoluzione ogni volontà di mutamento radicale).

³³ A.C. Jemolo, *Tradizione ed innovazione*, in *Scritti giuridici in memoria di Pietro Calamandrei*, Padova 1957, p. 16. Gli strumenti per il mutare della normazione "sono due, l'interpretazione e la nuova legge. L'interpretazione opera lentamente, gradatamente, senza turbare troppo le attese, le posizioni consolidate; è come un ruscello che lentamente sgretola la riva contro cui nell'ansa l'acqua viene a battere, ma molto piano, qualche centimetro ogni anno. Per lo più opera così; non sempre. (...) Nell'insieme, però, questo innovare della interpretazione è certamente meno brusco dei mutamenti legislativi. Giacché la legge, a differenza della morale e del costume, deve operare ad un tratto e spossare che fino a ieri era titolare di un diritto, riconoscere come diritti ad esigere quelle che fino a ieri erano semplici speranze, o, meno ancora, aspirazioni in un futuro migliore. (...) Per quanto le leggi siano graduate, operano sempre a scatti" (*ibidem*).

³⁴ A.C. Jemolo, *Per una storiografia del nostro tempo*, cit., pp. 283-284.

³⁵ Problema non secondario rispetto al tema è quello relativo a cosa debba intendersi per <<morale>>. Per un primo approccio al tema si rimanda alle riflessioni offerte da Marino Gentile sul punto in Gentile, *I grandi moralisti*, Torino 1961.

³⁶ Tra i giuristi che più attivamente operarono in tal senso vi erano, oltre a Jemolo, Giuseppe Capogrossi, Francesco Carnelutti, Santi Romano, Emilio Betti, nonché Tullio Ascarelli. Sul punto Coccopalmerio, *Francesco Carnelutti – Il «realismo giuridico italiano»*, Napoli 1989, p. 124.

L'acquisita storicità del diritto per Jemolo implicava una certa coappartenenza tra norma e giurista poiché, se la norma – creatura del tempo e precipitato di un pensiero tipizzante la realtà-dato – rappresentava il punto di partenza e d'arrivo di ogni indagine giuridico-scientifica, il giurista-interprete del diritto non avrebbe mai potuto fermarsi ad affermare, secondo il più rigoroso tecnicismo, la propria cieca fedeltà al dato, dovendo piuttosto adoperare i propri strumenti (essenzialmente logici) per armonizzare la regola espressa in forma di legge proprio con la storia.

*

L'ispirazione

Cattolico e liberale, Jemolo non dissimulava l'ispirazione cristiana del proprio pensiero³⁷ e la testimonianza di una fede che manteneva il più possibile distante dall'ideologia. Di qui la provocatoria descrizione che egli offre di se stesso: malpensante congenito.

Il fervore liberale ed una fede incrollabile rappresentavano le note salienti della vita di un uomo di scienza che ha rivolto la propria ricerca soprattutto ad indagare la natura dei rapporti tra Chiesa e Stato, senza con ciò rinunciare ad allargare la propria indagine sino a giungere a confrontarsi con alcuni dei più importanti autori del proprio tempo su temi come il problema del ruolo, della funzione e, soprattutto, del valore del diritto, della sua scienza e della sua filosofia.³⁸

Attraverso l'insegnamento di Ruffini Jemolo sembra aver percepito, seppur tra malcelate difficoltà e contraddizioni, la dolorosa intensità di quell'umano volere che nel tempo dei movimenti di massa si manifestava come inquietudine: stato emotivo di cui lo stesso Jemolo sentiva di dover assumere su di sé il peso.

Egli non accettava, infatti, l'arbitraria contingenza che pareva dominare i "facitori di storia", i politici, incapaci di riconoscere e perseguire le istanze morali di cui la legge avrebbe dovuto farsi necessariamente portatrice.

³⁷ Sul punto Cassandro-Leoni-Vecchi, *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un italiano illustre*, Napoli 2007, p. 3 nota 2 e p. 4 nota 7.

³⁸ Per un primo inquadramento del problema del valore della filosofia del diritto nel Novecento si veda Marino, *Diritto Principi Giurisprudenza*, Napoli 1990, pp. 111 e ss.

In ciò un rinnovato ruolo del giurista che avrebbe dovuto impegnarsi per mantenere vivo il contatto tra la legge e l'esperienza concreta. In tal senso le *Lezioni di diritto ecclesiastico*, la cui prima edizione è del 1927³⁹, rappresentano forse il frutto più importante di un lavoro di ricerca perpetuo⁴⁰,

³⁹ Dello stesso periodo è pure un volume intitolato *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Bologna 1926.

⁴⁰ Si fa qui riferimento, in particolare, alle edizioni romane del 1941 (raccolte a cura degli assistenti), 1943, 1946, 1950 (raccolte a cura di Gismondi), 1951, 1952 (raccolte a cura degli assistenti), 1953 (raccolte a cura degli assistenti Spinelli, Mauro e Barillaro); a quelle milanesi del 1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1975, 1979 e bolognesi del 1930 e 1931, nonché a quelle edite in Città di Castello del 1933 e del 1934). Le varie edizioni delle *Lezioni* non sono semplicemente aggiornate delle riforme legislative, dalle pronunce giurisprudenziali o dalla dottrina più recente, ma in molti casi si sviluppano in argomentazioni originali, traendo spunto dagli avvenimenti più importanti che avevano interessato lo specifico ambito ecclesiasticistico nell'anno precedente la stampa. Così, ad esempio, le *Lezioni* pubblicate successivamente alla firma del concordato del '29 veniva dedicata una approfondita riflessione sulle implicazioni derivanti dalla firma del concordato per i rapporti tra Stato Italiano e Chiesa cattolica. Le *Lezioni* del 1945-46 non potevano, quindi, non essere dedicate in modo particolare ai rapporti tra Stato e Chiesa per come si erano venuti a sviluppare prima della nascita della Costituzione Italia. Jemolo ritenne, in tal caso, di non potersi esimere da una ampia esposizione circa la politica ecclesiastica di uomini di Stato, filosofi e cattolici come Lambruschini, Ricasoli, Minghetti, Boncompagni, Mancini, Stella, Crispi, Bonghi, Piola, Padelletti, Spaventa, Vera, Mamiani, Audisio e Curcio (Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma 1946). Quella del 1975 si apriva, invece, trattando dei rapporti tra Società religiosa e società civile e quella del 1979 si occupava del rapporto tra Stato e Religioni, sollevando, tra gli altri, il problema dei partiti-religione, cioè di quei partiti che si proponevano di "sradicare del tutto non solo le vecchie religioni, ma l'idea di un sacro, di un inaccessibile alla ragione umana, soprattutto la fede in una sopravvivenza: ritenendo tutto ciò un ostacolo insormontabile al mondo migliore che si propongono di creare". (A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma 1979, p. 7). Era nelle *Lezioni* che Jemolo trasfondeva il succo della propria indagine intorno al diritto ecclesiastico, già oggetto di opere monografiche come *L'amministrazione ecclesiastica* (1915-1916), pubblicata immediatamente prima del conferimento degli incarichi accademici rivestiti da Jemolo fino al 1920 presso l'università di Torino, come pure di molte altre. Sempre anteriori al 1927 sono, *ex plurimis*, *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia durante il quarantennio 1848-1888* (Torino 1911); *La trasformazione dei lasciti per messe* (Milano 1913); *La natura e la portata dell'art. 1 dello Statuto* (Milano 1913); *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del seicento e del settecento* (Torino 1914); *La tutela dei diritti dei fedeli nell'ordinamento giuridico vigente* (Milano 1915); *Esiste un diritto dei fedeli al Sacramento?* (Milano 1915); *La tutela dei diritti dei fedeli nell'Ordinamento giuridico vigente* (Milano 1915); *Gli enti ecclesiastici nel diritto pubblico* (Milano 1915); *Gli istituti ecclesiastici a vantaggio di stranieri in Roma* (Milano 1916). Ancora, del "periodo torinese" sono diverse opere sia storiche che giuridiche, oltre agli scritti che segnarono la partecipazione di Jemolo ad alcune delle più interessanti polemiche e dei dibattiti che occupavano gli studiosi di diritto ecclesiastico (tra questi, ID, *Gli istituti ecclesiastici a vantaggio di stranieri in Roma*, Milano 1916; ID, *Sull'ordinamento della pubblica amministrazione in Italia*, Milano 1919; ID, *Saggio sull'ordinamento patrimoniale dei minori osservanti nei secoli XVI-XVIII m*, Roma 1920). Frutto della breve esperienza presso l'Università di Sassari sono, invece, una monografia sulla figura di Crispi (Firenze 1922), oltre a diversi studi minori tra i quali, in particolare, *Il liber minoritarum di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XIII e del XIV secolo* (in "Studi Sassaesi", 1921, vol. II, ser. 3); *L'articolo 18 dello Statuto* (in "Riv. Dir. Pubbl.", 1922); *La politica ecclesiastica italiana ed il pontificato di Benedetto XV* (in "Nuova Antologia", 1922, pp. 1-9); *Il diritto ecclesiastico nei cinque trattati di pace* (in "Riv. Dir. Pubbl.", 1921, I); *Il privilegio paolino dal principio del secolo XI agli albori del XV: quattro secoli di storia di un istituto canonistico* (in "Studi sassaesi", 1922, vol. II, serie 2); *Il valore*

coerente applicazione della sua impostazione.

Il conferimento del premio Viareggio concorse, dunque, solo a confermare il valore del contributo offerto da Jemolo alla cultura giuridica, politica e filosofica del Novecento, non solo come ecclesiasticista, ma anche come teorico ed, in certo senso, filosofo del diritto d'ispirazione crociana⁴¹ che, pur collocando la legge al di fuori di un determinato ordine di valori, percepiva chiaramente che attraverso il diritto poteva essere recuperato – fuori di ogni astrazione – quel principio etico assoluto di cui la storia doveva necessariamente essere portatrice e rispetto al quale l'opera del giurista diveniva uno dei protagonisti principali.

In tale messaggio è forse il contributo più importante del pensiero di Jemolo al dibattito, anche attuale, intorno al valore del diritto. Indiscusso suo merito è quello d'aver riconosciuto e contribuito ad affermare che ad ogni tentativo di assolutizzazione o strumentalizzazione del diritto corrisponda immancabilmente una perdita di validità dal punto di vista "storico"⁴².

E' il percorso di Jemolo "un ritorno al messaggio cristiano"⁴³, segnato dall'esigenza di recuperare la via prediletta⁴⁴ e, con essa, una forma veramente nuova di Stato.⁴⁵

10

del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano (in "Arch. Giur."). Del periodo bolognese sono invece le *Lezioni di diritto costituzionale* (ID, *Lezioni di diritto costituzionale*, Bologna 1930), ed una raccolta di scritti di Galileo Galilei (ID, *Galileo Galilei. Scritti scelti*, Firenze 1924). Dello stesso periodo sono anche ID, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, in "Arch. Giur.", vol. 90, fasc. 1, 1925; ID, *La Chiesa e il suo diritto*, in "Arch. Giur.", vol. 93, fasc. 2, 1925; ID, *Il pensiero religioso di Ludovico Antonio Muratori*, in "Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi", 1923). Al primo periodo romano (quello dell'insegnamento attivo) appartengono, invece, opere come *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, il cui particolare valore sarà sancito dall'attribuzione all'Autore del premio Viareggio, e *La crisi dello Stato moderno*, frutto maturo della partecipazione ad un serrato dibattito svoltosi presso l'Università di Padova. A testimoniare l'intensità del dibattito svolto nella *Patavina Universitas* sta il testo che raccoglie gli interventi dei partecipanti al dibattito: AA.VV., *La crisi del diritto*, Padova 1953.

⁴¹G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, vol. 3, *Ottocento e Novecento*, Roma 2001, p. 323. Sul punto anche F. Casa, *Sulla giurisprudenza come scienza. I: Un dibattito attraverso l'esperienza giuridica italiana nella prima metà del ventesimo secolo*, Padova 2005, p. 408.

⁴² Sul punto A.C. Jemolo, *Confessioni di un giurista*, cit., p. 91-92. Si veda anche S. Armellini, *Gioele Solari. L'idealismo sociale tra scienza e filosofia*, cit., p. 130. M.A. Cattaneo, voce *Positivismo giuridico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII (1967) ed ID, *Il positivismo giuridico e la separazione tra il diritto e la morale*, Milano 1960; N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Torino 1979; U. Scarpelli, *Cos'è il positivismo giuridico* (1965), Napoli 1997.

⁴³ A.C. Jemolo, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 184. Prosegue l'autore, "auguriamoci un ritorno al messaggio cristiano, e che da questo possa nascere la nuova forma dello Stato" (*Ibidem*).

⁴⁴ Sul punto particolarmente interessanti sono gli spunti offerti, oltre che nelle opere già segnalate, anche in scritti minori come *Il professionista e le tariffe*, in "Riv. Dir. Civ.", XV (1969), parte II, p. 350.

⁴⁵ A.C. Jemolo, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 184.

D'altro canto, com'egli stesso teneva a sottolineare, "la connessione tra materia e forma non è mai da dimenticare in tutto il mondo del diritto: chi pretende dimenticarla fa del diritto un inutile gioco, sia pure costituito da schemi logici impeccabili"⁴⁶.

Di qui la denuncia dei partiti-religione, cioè di quei partiti che si propongono di "sradicare del tutto non solo le vecchie religioni, ma l'idea di un sacro, di un inaccessibile alla ragione umana, soprattutto la fede in una sopravvivenza: ritenendo tutto ciò un ostacolo insormontabile al mondo migliore che si propongono di creare"⁴⁷.

Attraverso la medesima strada Jemolo giunge a respingere la possibilità di sacrificare i diritti fondamentali in nome dell'utilità e, quindi, di ridurre tutto il diritto a strumento neutro, valevole per il raggiungimento di qualsiasi fine⁴⁸.

L'attualità del pensiero di Jemolo è evidente, come pure la sua classicità. D'altro canto è propria della classicità l'idea che "le differenze degli uomini e delle azioni, e il fatto che, per così dire, mai nessuna delle cose umane è immobile in riposo, non permettono che una qualunque arte in nessuna occasione enunci una norma semplice e valida in ogni caso e per ogni tempo"⁴⁹. D'altro canto, "Ad primum ergo dicendum quod philosophus ibi loquitur de virtute morali. Sicut autem omnis virtus moralis relata ad bonum commune dicitur legalis iustitia, ita prudentia relata ad bonum commune vocatur politica, ut sic se habeat politica ad iustitiam legalem, sicut se habet prudentia simpliciter dicta ad virtutem moralem"⁵⁰.

⁴⁶ A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma 1979, p. 51.

⁴⁷ A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma 1979, p. 7.

⁴⁸ Sul punto, ad esempio, A.C. Jemolo, *I diritti umani nella coscienza sociale*, cit., p. 494.

⁴⁹ Platone, *Politico*, 294 a-b.

⁵⁰ S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae* [40998] II^a-II^{ae} q. 47 a. 10 ad 1. Sul punto F. Gentile, *Politica aut/et statistica*, Milano 2003, in particolare pp. 43-45 e 51.